

Unione montana tra Langa e Alto Monferrato - Cassinelle (Alessandria)

ESTRATTO DELIBERAZIONE C.U. N. 19 DEL 20/09/2024

Modifiche allo Statuto dell'Unione Montana Tra Langa e Alto Monferrato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- OMISSIS -

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche allo Statuto dell'Unione Montana Tra Langa e Alto Monferrato indicate nei successivi punti del dispositivo.
- 2) Di abrogare il comma 4 dell'articolo 20.
- 3) Di approvare il nuovo comma 4 dell'articolo 20, nel testo di seguito indicato:

Articolo 20, comma 4:

“4. La dotazione organica dell'Unione Montana prevede la qualifica di Segretario, con funzioni di coordinamento generale dell'organizzazione dell'ente. Il Segretario è scelto dal Presidente dell'Unione Montana tra i Segretari comunali in servizio nei Comuni aderenti all'Unione Montana o, qualora non risulti possibile, tra i Segretari comunali disponibili in servizio presso altri comuni. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000”.

- 4) Di abrogare *in toto* l'articolo 31 (commi abrogati totalmente: 1, 1 bis, 2 e 3).
- 5) Di approvare il nuovo articolo 31, nel testo di seguito indicato:

Articolo 31 – Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

- “1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Consiglio dell'Unione può autorizzare l'efficacia anticipata del recesso, a seguito di specifica richiesta del Comune recedente, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata trasmessa la deliberazione di recesso.
3. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione Montana;
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione Montana rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento

dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

- c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
4. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione Montana e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Alessandria”.

- *OMISSIS* -